



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

- Sezione:** **Processo penale e diritti sovranazionali**
- Titolo:** *L'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per aver fatto prescrivere condotte di violenza domestica e di genere avendo svolto tardivamente le indagini.*
- Autore:** **LORENZO PELLI**
- Sentenza di riferimento:** Corte eur.dir.uomo, Prima Sezione, sentenza *Scavone c. Italia*, 7 luglio 2022
- Parametro convenzionale:** Art. 3 CEDU
- Parole chiave:** *Violenza domestica; obblighi positivi; mancata valutazione immediata e proattiva del rischio; prescrizione del reato; intemperatività delle autorità*

Abstract

The ECHR has again condemned Italy regarding the violation of the positive obligations deriving from art. 3 (in its substantive and procedural profile) of the Convention in cases of domestic and gender-based violence, for not having the Italian authorities carried out timely and effective criminal proceedings, thus dropping most of the crimes reported. In particular, under the substantive profile of art. 3 C.e.d.u. the authorities did not react immediately to the accusations of domestic violence, carried out an adequate risk assessment related to the context and the extent of the danger, nor did they take all appropriate and proportionate measures to the level of risk identified, from a preventive perspective. As for the procedural profile, the Court held that the Italian authorities acted in the absence of diligence and timeliness, thus allowing crimes linked to a context of domestic violence to get barred by the statute of limitations.

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La decisione Corte EDU.

1. Il fatto.

L'Italia è stata nuovamente oggetto di condanna da parte della Corte EDU in un caso concernente violenza domestica e di genere. Tale pronuncia di condanna fa, dunque, da eco ai recenti casi in cui il nostro Paese è stato condannato per analoghe motivazioni, quali *Talpis c. Italia* del 2 marzo 2017¹, *Landi c. Italia* del 7 aprile 2022² e *De Giorgi c. Italia* 16 giugno 2022³.

¹ Cfr. S.SARTARELLI, *La Corte EDU "bacchetta" (forse troppo severamente) l'Italia per l'omessa tutela rilevata in un caso di violenza domestica*, (17 maggio 2017), in questo sito.

² Cfr. L.PELLI, *La Corte EDU torna a condannare l'Italia per mancate indagini effettive in un caso di violenza domestica e di genere*, (8 agosto 2022), in questo sito.

³ Cfr. L.NULLO, *De Giorgi c. Italia: Strasburgo condanna ancora una volta l'Italia per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica* (19 settembre 2022), in questo sito.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

In particolare, la condanna si basa sul fatto che le indagini sono state condotte dalle autorità italiane tardivamente, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della vittima, e in modo tale da far prescrivere la maggior parte delle condotte denunciate.

I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. In data 19 gennaio 2007, la ricorrente ed il marito si erano recati presso un legale al fine di discutere della propria separazione. In tale contesto, il marito, entrato in forte agitazione, cercava di aggredire la moglie con un coltello ed attingeva l’avvocato il quale era intervenuto per difendere la donna.

Lo stesso giorno, la ricorrente presentava prontamente denuncia presso la stazione dei carabinieri i quali provvedevano a trasmetterla il giorno successivo al p.m., unitamente all’allegato referto medico del legale ferito.

Successivamente, le indagini proseguivano e la ricorrente presentava ulteriori denunce e, segnatamente, in data 7 febbraio 2007 e 27 aprile 2007.

Solo in data 24 ottobre 2007, il pubblico ministero chiedeva al g.i.p. di rinviare a giudizio il soggetto per gli atti commessi in data 19 gennaio 2007, il quale fu rinviato a giudizio il 14 ottobre 2008.

Quasi sette anni dopo i fatti, il 27 giugno 2014, si giungeva a sentenza con cui il tribunale di primo grado riconosceva l’imputato colpevole e, per l’effetto, lo condannava alla pena di un anno di reclusione per le lesioni ai danni del legale, nonché ad un anno di reclusione per i maltrattamenti a danno della ricorrente.

Tale sentenza veniva tardivamente depositata nel marzo del 2015, e cioè circa dieci mesi dopo l’udienza. Impugnata la sentenza da parte dell’imputato il 23 maggio 2015, la ricorrente sollecitava l’autorità giudiziaria per una rapida definizione del giudizio di appello atteso che il termine di prescrizione si stava avvicinando. In data 10 giugno 2016, la Corte di Appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati.

Quanto alle altre denunce, in data 7 febbraio 2007, la ricorrente denunciava nuovamente il marito in quanto aveva subito dallo stesso varie minacce di morte, integrava la propria denuncia in data 24 marzo 2007 e tornava, infine, a muovere denuncia contro il marito in data 27 aprile 2007 per minacce, telefonate anonime e pedinamenti da parte dello stesso.

Tuttavia, per evitare ripercussioni, la ricorrente ritirava tutte le sue denunce nell’ottobre del 2007.

Senonché, la ricorrente tornava a denunciare il 16 giugno 2008 ed il 19 settembre 2008 per ulteriori



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

minacce di morte subite.

In data 7 ottobre 2008 la ricorrente veniva aggredita fuori da un bar dal marito che l'aveva percossa con un bastone alla testa ed in altre parti del corpo. Portata in ospedale, le veniva diagnosticato un trauma cranico e lesioni multiple, con sospensione del lavoro di dieci giorni.

Veniva aperto un procedimento penale ed i carabinieri sollecitavano il p.m. affinché fosse adottata una misura cautelare a carico dell'uomo perché soggetto violento nei confronti della moglie.

In data 21 novembre 2008, veniva adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del marito, poi sostituita con la misura meno restrittiva del divieto di soggiorno nel comune.

Il 10 aprile 2015, circa sei anni dopo, il tribunale dichiarava l'imputato colpevole per le lesioni e lo condannava a sedici mesi di reclusione, però con la sospesa. Tuttavia, le condotte di maltrattamento erano state dichiarate prescritte. Il 10 marzo 2016, la Corte di Appello confermava la condanna per lesioni, dichiarando tutti gli altri reati prescritti.

Il 16 maggio 2010, la ricorrente presentava un'altra denuncia per estorsione, minaccia e molestie poiché il marito l'aveva inseguita con un furgone, tamponando la sua auto, costringendola a fermarsi e minacciandola di morte. Il 5 novembre 2020 il marito veniva condannato per tali reati, ma assolto per quello di estorsione.

Ancora, in data 12 luglio 2013, la ricorrente presentava denuncia per essere stata molestata e minacciata. In ordine a tale ultima denuncia il procedimento penale, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato nel 2017, è ancora in corso.

2. La decisione Corte EDU.

La condanna subita dall'Italia si basa sul fatto che le indagini sono state condotte tardivamente dalle autorità italiane. Infatti, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della vittima affinché si procedesse celermente alla definizione dei giudizi, le lungaggini processuali hanno fatto sì che la maggior parte dei reati contestati al marito della ricorrente cadessero in prescrizione.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell'art. 3 Ce.d.u., nel suo aspetto sostanziale, avendo riguardo al solo primo periodo dei fatti denunciati (dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008), mentre tale violazione non è stata riscontrata quanto al periodo successivo (dal 21 ottobre 2008 al 5 gennaio 2018). Per quanto concerne, invece, l'art. 3 C.e.d.u., sotto il profilo processuale, la Corte ha



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ritenuto sussistente una violazione dello stesso con riferimento all’intero periodo dei fatti contestati.

Secondo le doglianze presentate dalla ricorrente, gli organi inquirenti italiani non agito con la dovuta diligenza e tempestività non prendendo in seria considerazione i rischi che la ricorrente correva e non effettuando un’adeguata valutazione del pericolo. Infatti, delle varie denunce presentate dalla ricorrente per molestie, minacce, lesioni e maltrattamenti, i reati sono risultati per la maggior parte estinti per intervenuta prescrizione e la sentenza di secondo grado riguardante la prima denuncia è intervenuta oltre undici anni successivamente ai fatti.

Invero, la Corte ha sottolineato come l’assenza di procedimenti penali tempestivi ha consentito al marito di continuare nella sua condotta criminosa, vanificando così l’effetto deterrente della sanzione penale, mentre invece costituisce un dovere dello Stato quello di combattere il sentimento di impunità degli aggressori in casi di violenza domestica (§ 149).

In particolare, non era stata richiesta alcuna misura cautelare per l’aggressione subita dalla ricorrente nel 2007 con un coltello. Inoltre, il giudice di primo grado, avendo impiegato dieci mesi per provvedere al deposito delle motivazioni della sentenza, non ha rispettato le norme del codice di rito, non consentendo una rapida definizione del procedimento. Quanto ai fatti di molestie, minaccia ed aggressione con un bastone del 2008, era stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma per un periodo piuttosto esiguo (tre mesi), ed era stata poi sostituita con la misura meno restrittiva del divieto di soggiorno nel comune, che si rivelò però, di fatto, inefficace in quanto il marito seguiva nelle sue condotte di pedinamento, molestia e minaccia.

La Corte di Strasburgo, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali (*Bouyid c. Belgio* [GC] 23380/09, §§ 86-87, CEDU 2015), ha preliminarmente chiarito che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 C.e.d.u., i maltrattamenti devono raggiungere un livello minimo di gravità e, a tal fine, la valutazione deve ricomprendere tutti i fatti della causa, in particolare la natura ed il contesto del maltrattamento, la sua durata, i suoi effetti fisici e psichici, ma anche il sesso della vittima ed il suo rapporto con il soggetto agente. Invero, anche qualora le condotte maltrattanti non abbiano provocato danni fisici, tali condotte possono rientrare nell’art. 3 C.e.d.u. nel caso in cui vi sia stata un’umiliazione dell’individuo, una mancanza di rispetto per la dignità umana, o abbiano suscitato nella vittima sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da infrangere la sua resistenza morale e fisica (§ 109).

Pertanto, nonostante il Governo abbia sostenuto che le autorità italiane abbiano agito correttamente nel



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

proteggere la ricorrente dagli atti violenti, ciò non può ritenersi sufficiente qualora non si sia tenuta in debito conto anche la sofferenza morale di chi subisce il reato dovuta da uno stato di angoscia e di stress creati con mezzi diversi dall’aggressione fisica. Il timore di ulteriori attacchi può essere sufficientemente grave da far vivere alle vittime di violenza domestica sofferenze e angosce tali da raggiungere la soglia minima per l’applicazione dell’art. 3 C.e.d.u. (*Eremia c. Repubblica di Moldavia*, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013; *TM e CM c. Repubblica di Moldavia*, n. 26608/11, § 41, 28 gennaio 2014; e *Volodina c. Russia* (no. 2), n. 40419/19, § 75) (§ 110).

Chiarito che il caso in esame rientra nell’alveo dell’art. 3 C.e.d.u., la Corte ha evidenziato che, fra gli obblighi che secondo la giurisprudenza sovranazionale scaturiscono dall’art. 3 C.e.d.u. stesso in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti, vi sono degli obblighi positivi che incombono sulle autorità nazionali secondo cui Stati membri devono innanzitutto porre in essere un quadro normativo e di protezione adeguato (c.d. obblighi sostanziali); in secondo luogo, vi è l’obbligo di adottare misure operative volte a tutelare determinate persone dal rischio di trattamenti contrari all’art. 3 C.e.d.u. (c.d. obblighi sostanziali); in terzo luogo, l’obbligo di svolgere un’efficace indagine (c.d. obblighi processuali). Più precisamente, parametrando tali insegnamenti con i casi di violenza domestica o di genere, la Corte EDU ha chiarito che dall’art. 3 C.e.d.u. deriva che (§ 116):

- a) le autorità devono rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica;
- b) quando tali accuse sono portate alla loro attenzione, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita di vittime di violenza domestica che sono state identificate e devono farlo, procedendo ad una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esauriente, tenendo in debita considerazione il contesto particolare dei casi di violenza domestica;
- c) quando tale valutazione evidenzia l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita degli altri, le autorità sono tenute ad adottare misure operative preventive.

Nel caso di specie, quanto ai profili sostanziali dell’art. 3 C.e.d.u., la Corte ha anzitutto chiarito che, a livello strutturale, non vi è una lacuna normativa nella realtà italiana circa la prevenzione e repressione di condotte di violenza domestica e di genere.

Successivamente, la Corte EDU ha operato un distinguo. In particolare, con riguardo ai fatti riguardanti il primo periodo (dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008), la Corte ha ritenuto che le autorità italiane hanno trattato il caso senza la dovuta diligenza e tempestività, lasciando che la maggior parte dei reati cadessero



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

in prescrizione. Ciò avendo anche riguardo al fatto che, nella trattazione giudiziale delle controversie in tema di violenza contro le donne, è necessario valutare anche la situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisico e/o materiale, della vittima (§ 142). Costituisce, pertanto, un dovere delle autorità interne considerare tali reati come meritevoli di una priorità speciale nella loro trattazione per non incappare nella prescrizione dovuta ad inattività dell’autorità giudiziaria (§ 144).

Pertanto, l’operato delle autorità procedenti è stato reputato non sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 3 C.e.d.u., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Infatti, è emerso che le autorità sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che esisteva un rischio reale e immediato di violenza (§ 129) atteso che è emerso dai referti e dalle testimonianze che la ricorrente ha subito lesioni multiple e traumi cranici a seguito delle aggressioni ad opera del marito, che la stessa ha più volte denunciato i fatti, anche sollecitando le autorità competenti a provvedere celermente dato che il marito continuava ad avere sovente comportamenti intimidatori e di controllo, pedinandola, minacciandola e facendole telefonate anonime (§ 112).

In definitiva, in base agli obblighi positivi di tipo procedurale derivanti dall’art. 3 C.e.d.u., le autorità sono tenute a svolgere un’indagine efficace per prevenire il rischio di violenza domestica (§ 115) e tale indagine deve essere tempestiva e approfondita, e tali principi trovano applicazione non solo nella fase investigativa, ma anche durante la fase processuale (§ 134). Richiamando i propri precedenti sul punto (*Kurt c. Austria* [GC], no. 62903/15, §§ 157-189), la Corte EDU ha affermato che le autorità devono reagire immediatamente alle accuse di violenza domestica, effettuare una valutazione del rischio legata al contesto e all’entità del pericolo, adottare tutte le misure adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato, in ottica preventiva (§ 116).

Per contro, la Corte non ha ritenuto la violazione dell’art. 3 C.e.d.u. con riguardo al secondo periodo (e cioè dal 21 ottobre 2008 al 5 gennaio 2018). In tal caso, le autorità interne hanno svolto, ad avviso della Corte, un’attività autonoma, propositiva e una valutazione completa del rischio in quanto gli agenti di polizia non si erano limitati a ricevere le denunce della vittima, ma avevano basato la loro valutazione su diversi altri fattori e elementi di prova, tra cui i referti medici e le dichiarazioni di altre persone coinvolte nella vicenda. Inoltre, vi era stata un’adeguata valutazione dei rischi di reiterazione della violenza, essendo stata disposta una misura cautelare e avviato prontamente un procedimento penale contro il soggetto denunciato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Quanto all'art. 3 C.e.d.u. nel suo aspetto processuale, la Corte EDU, allineandosi alla propria giurisprudenza sul punto, ha riconosciuto la violazione dell'art. 3 C.e.d.u. per avere le autorità agito in assenza di diligenza e tempestività, lasciando così prescrivere dei reati legati ad un contesto di violenza domestica (§ 138).

(08 agosto 2022)